

AGGIORNAMENTO GAE 2024/2025 - 2025/2026

Dalle ore 12:00 del 1° marzo e fino alle ore 23:59 del 15 marzo 2024 si possono inoltrare le domande (in modalità on line).

Il portale è raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it con credenziali SPID o Carta di identità Elettronica.

In alternativa si potrà raggiungere il servizio collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, seguendo il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO POTRA' CHIEDERE

- 1) L'aggiornamento del punteggio;
- 2) Il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione per non aver presentato domanda precedentemente;
- 3) La permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa;
- 4) Il trasferimento in altra provincia con il punteggio aggiornato.

CONFERMA ISCRIZIONE CON RISERVA - SCIOGLIMENTO RISERVA

Possono chiedere di permanere in graduatoria con riserva:

- 1) Gli iscritti in GAE con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante dopo il 15 marzo 2024
- 2) Gli iscritti in GAE con riserva che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato
- 3) Il trasferimento in altra provincia con il punteggio aggiornato.

Questi docenti anche se iscritti con riserva devono dichiarare i titoli valutabili.

I docenti iscritti con riserva nelle GAE possono chiederne lo scioglimento se hanno conseguito il titolo entro il 15 marzo 2024.

Gli iscritti con riserva in graduatoria che non presentano istanza saranno cancellati dalle GAE per gli anni scolastici successivi.

POSTI DI SOSTEGNO (ISCRIZIONE ANCHE CON RISERVA)

I docenti in possesso del titolo di specializzazione entro il 15 marzo c.a. possono chiedere l'inserimento nei corrispondenti posti di sostegno per i rispettivi gradi di istruzione per i quali siano inseriti nelle GAE.

Possono chiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di sostegno:

- 1) Gli iscritti ai percorsi di specializzazione attivati entro l'a.a. 2023/2024;
- 2) I docenti che al 15 marzo c.a. hanno in corso di riconoscimento il titolo di specializzazione.

In caso di conseguimento/riconoscimento del titolo si scioglie la riserva entro il 30 giugno c.a..

TITOLI DI PREFERENZA

I titoli di preferenza devono essere riconfermati anche in caso di sola permanenza in GAE.

RISERVA LEGGE 68/99

I candidati beneficiari devono essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo identica dichiarazione nelle precedenti istanze di aggiornamento o nuova inclusione. Coloro che richiedono il diritto alla riserva per la prima volta e che non possono produrre il certificato di disoccupazione in quanto occupati alla data di scadenza della domanda, dovranno indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

TITOLI E SERVIZI

E' possibile inserire nuovi titoli e servizi conseguiti dopo il 4 aprile 2022 ed entro il 15 marzo 2024.

E' anche possibile inserire titoli e servizi non presentati entro il 4 aprile 2022.

I servizi svolti nell'anno scolastico 2021/2022 dopo il 4 aprile 2022 possono essere dichiarati solo se non si sia raggiunto il punteggio massimo nel suddetto anno scolastico.

I docenti che si reinseriscono in GAE aggiungono i titoli conseguiti a quelli valutati prima della cancellazione dalla graduatoria.

GRADUATORIE DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA

Le graduatorie di istituto di prima fascia si aggiorneranno per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Per le supplenze si può presentare domanda indicando fino a:

- 20 scuole della provincia prescelta, con il limite, per la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 scuole di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il limite di 10 istituzioni.
- Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 I.C. in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa servizio.

Le date di apertura e chiusura dei termini saranno comunicati con successivo avviso del Ministero.